

COMUNE DI CORCIANO

Ufficio: TRIBUTI

Assessorato: FINANZE E BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 09-03-2017

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017-

PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Corciano, li 09-03-17

Il Responsabile del servizio interessato
BALDONI STEFANO

PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Corciano, li

Il Responsabile del servizio finanziario

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, le quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché le norme contenute nei commi 10, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 52 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

COMUNE DI CORCIANO

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 al 31/03/2017;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO altresì il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), come modificate dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016, le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 e dall'anno successivo a quello di presentazione delle modifiche della rendita catastale, per quelle presentate dopo tale data (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- escluso dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- eliminato il limite massimo dell'aliquota del tributo, stabilito per gli anni 2014 e 2015, al 0,25 per cento, confermando però il limite di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- previsto che, per gli anni 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016, il quale ha stabilito che: *“al fine di contenere il livello complessivo della*

COMUNE DI CORCIANO

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 30%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- il comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- per gli anni 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento e i comuni

COMUNE DI CORCIANO

possono modificarla aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014, in base al quale, a partire dal 2015, è ridotto di due terzi il tributo dovuto per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, norma da coordinarsi con il disposto dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 in tema di esclusione dal tributo dell'abitazione principale;

DATO ATTO che in base alla deliberazione del Consiglio comunale adottata in data odierna, sono state confermate le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, già vigenti nell'anno 2016:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,81%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,30%
Aliquota unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a "canone concordato"	0,51%
Aliquota per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dall'ATER della regione Umbria a canone sociale	0,51%
Aliquota per le unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A) di cui alla deliberazione del C.C. n. 61/2005	
non appartenenti alla categoria catastale D	0,50%
appartenenti alla categoria catastale D	0,76%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28/04/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27/02/2017, con la quale è stato proposto al Consiglio di confermare le aliquote TASI nella misura vigente nell'anno 2016; RITENUTO di destinare il tributo al finanziamento dei servizi indivisibili comunali indicati nell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, per i quali si riportano nel documento allegato le spese stimate per l'anno 2017, come risultanti dallo schema del bilancio di previsione 2017-2019;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili dettagliatamente indicati dell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio comunale, per l'anno 2017:

- la conferma dell'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del 2,5 per mille, nella stessa misura già vigente nel 2015 e nel 2016;

COMUNE DI CORCIANO

- la conferma delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella misura vigente nel 2016, tenendo conto delle fattispecie escluse dal tributo, come di seguito riepilogato:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota (per mille)
1) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5
2) unità immobiliari, effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005	1
3) abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L.47/2014	Escluse dal tributo ai sensi dell'art. 1, commi 639-669, della L. 147/2013
4) altri immobili	2,5

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dalla punto 2) della precedente tabella relativa alle aliquote, il contribuente avente diritto deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI.

In relazione all'unità immobiliare dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di beneficiare delle agevolazioni di legge, è necessario che sia presentata al Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo, apposita dichiarazione sostitutiva nella quale vengono dichiarati in via sostitutiva tutti i requisiti richiesti dalla legge.

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2017	Aliquota IMU 2017	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale (no A/1-A/8-A/9) e fattispecie equiparate sopra indicate	Escluse	Escluse	Escluse	6 per mille
Altre ipotesi escluse/ esenti da IMU	2,5 per mille	Escluse/esenti	2,5 per mille	10,6 per mille
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	2,5 per mille	3 per mille	5,5 per mille	6 per mille
Abitazioni locate a canone concordato	2,5 per mille	5,1 per mille	7,6 per mille	10,6 per mille
Abitazioni ATER	2,5 per mille	5,1 per mille	7,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati centri storici	1 per mille	5 per mille / 7,6 per mille	6 per mille/8,6 per mille	10,6 per mille

COMUNE DI CORCIANO

Fabbricati categoria D	2,5 per mille	7,6 per mille statale 0,5 per mille comunale	7,6 per mille statale 3,0 per mille comunale	7,6 per mille statale 3,0 per mille comunale
Altri immobili	2,5 per mille	8,1 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5 per mille	Esenti	0,5 per mille	2 per mille
Fabbricati invenduti imprese di costruzione	2,5 per mille	Esenti	2,5 per mille	10,6 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017, tenuto conto delle esclusioni/agevolazioni introdotte dalla L. 208/2015, del gettito conseguito nell'anno 2016 e della sua prevedibile evoluzione, è pari ad € 1.798.000,00, e che lo stesso è destinato al finanziamento parziale del costo dei servizi specificati nell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, riportato nell'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno e che comunque, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento della prima rata deve effettuarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. 06/03/2014, n. 16 e dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, il quale stabilisce che il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20/03/2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale in materia di entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNE DI CORCIANO

CON VOTI,

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, per l'anno 2017:
 - la conferma dell'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili nella misura del 2,5 per mille, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 678 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura già vigente nel 2015 e nel 2016;
 - la conferma di tutte le altre aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella stessa misura vigente nel 2016, tenendo conto delle fattispecie escluse dal tributo, come di seguito riepilogato:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota (per mille)
1) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5
2) unità immobiliari, effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005	1
3) abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L.47/2014	Escluse dal tributo ai sensi dell'art. 1, commi 639-669, della L. 147/2013
4) altri immobili	2,5

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dalla punto 2) della precedente tabella relativa alle aliquote, il contribuente avente diritto deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI.

In relazione all'unità immobiliare dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di beneficiare delle agevolazioni di legge è necessario che sia presentata al Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo, apposita dichiarazione sostitutiva nella quale vengono dichiarati in via sostitutiva tutti i requisiti richiesti dalla legge.

- 2) di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa, come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite inserimento sul "portale del federalismo fiscale", secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013;
- 4) di dichiarare, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza tenuto conto dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (31/03/2017).

SERVIZI INDIVISIBILI EROGATI DAL COMUNE	
ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE, STATO CIVILE, STATISTICO	Previsione 2017
(Miss/Prog 1.07 e 1.08 escluso servizio informatico)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	203.345,00
Costo personale dipendente-irap	13.237,00
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	24.858,85
TOTALE SPESA PERSONALE	241.440,85
Acquisto di beni e servizi	2.500,00
<i>al netto delle utenze</i>	-
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	12.037,84
Utenze dirette	-
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
TOTALE ALTRE SPESE	14.537,84
TOTALE SPESE	255.978,68
UFFICIO TECNICO	Previsione 2019
(Miss/Prog 1.06)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	592.386,00
Costo personale dipendente-irap	37.383,00
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	58.990,60
TOTALE SPESA PERSONALE	688.759,60
Acquisto di beni e servizi	91.300,00
<i>al netto delle utenze</i>	- 11.500,00
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	400,00
Imposte e tasse diverse da irap personale	1.300,00
Quota costi comuni	28.566,05
Utenze dirette	11.500,00
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.939,52
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	13.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	141.505,57
TOTALE SPESE	830.265,17
POLIZIA	Previsione 2019
(Miss/Prog 3.01)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	537.328,00
Costo personale dipendente-irap	32.251,50
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	50.387,78
TOTALE SPESA PERSONALE	619.967,28
Acquisto di beni e servizi	54.150,00

	<i>al netto delle utenze</i>	-	17.250,00
Trasferimenti			-
Trasferimenti di tributi			-
Oneri straordinari correnti			1.200,00
Imposte e tasse diverse da irap personale			467,00
Quota costi comuni			24.400,16
Utenze dirette			17.250,00
Ammortamenti			20.674,32
Interessi passivi e oneri finanziari diversi			-
Altre spese per redditi da capitale			-
Altre spese correnti			9.000,00
TOTALE ALTRE SPESE			109.891,48
TOTALE SPESE			729.858,75
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE			
		Previsione 2019	
(Miss/Prog 4.02, 4.07 e parte del 4.06-servizi ausiliari)			
Costo personale dipendente-retribuzioni			120.867,00
Costo personale dipendente-irap			6.416,00
Costo cococo-compenso			-
Costo cococo-irap			-
Quota costo personale indiretto			79.913,08
TOTALE SPESA PERSONALE			207.196,08
Acquisto di beni e servizi			622.289,00
	<i>al netto delle utenze</i>	-	115.050,00
Trasferimenti			128.000,00
Trasferimenti di tributi			-
Oneri straordinari correnti			300,00
Imposte e tasse diverse da irap personale			-
Quota costi comuni			38.697,71
Utenze dirette			115.050,00
Ammortamenti			386.327,98
Interessi passivi e oneri finanziari diversi			128.256,47
Altre spese per redditi da capitale			-
Altre spese correnti			-
TOTALE ALTRE SPESE			1.303.871,16
TOTALE SPESE			1.511.067,24
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI			
		Previsione 2019	
(Miss/Prog 12.09 esclusa illuminazione votiva)			
Costo personale dipendente-retribuzioni			32.581,00
Costo personale dipendente-irap			2.188,00
Costo cococo-compenso			-
Costo cococo-irap			-
Quota costo personale indiretto			17.927,18
TOTALE SPESA PERSONALE			52.696,18
Acquisto di beni e servizi			181.609,00
	<i>al netto delle utenze</i>	-	10.900,00
Trasferimenti			-
Trasferimenti di tributi			-
Oneri straordinari correnti			5.000,00
Imposte e tasse diverse da irap personale			-
Quota costi comuni			8.681,19
Utenze dirette			10.900,00
Ammortamenti			
Interessi passivi e oneri finanziari diversi			4.330,37
Altre spese per redditi da capitale			-
Altre spese correnti			-
TOTALE ALTRE SPESE			199.620,56
TOTALE SPESE			252.316,75

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Previsione 2019
(Miss/Prog 10.05)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	66.412,00
Costo personale dipendente-irap	4.297,00
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	68.118,34
TOTALE SPESA PERSONALE	138.827,34
Acquisto di beni e servizi	645.576,12
<i>al netto delle utenze</i>	- 457.000,00
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	32.986,14
Utenze dirette	457.000,00
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	141.344,25
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
TOTALE ALTRE SPESE	819.906,51
TOTALE SPESE	958.733,85
PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA	Previsione 2019
(Miss/Prog 11.01, 11.02)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	-
Costo personale dipendente-irap	-
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	1.531,34
TOTALE SPESA PERSONALE	1.531,34
Acquisto di beni e servizi	19.280,00
<i>al netto delle utenze</i>	-
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	741,55
Utenze dirette	-
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
TOTALE ALTRE SPESE	20.021,55
TOTALE SPESE	21.552,89
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Previsione 2019
(Miss/Prog 1.05)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	-
Costo personale dipendente-irap	-
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	18.887,81
TOTALE SPESA PERSONALE	18.887,81
Acquisto di beni e servizi	99.845,05
<i>al netto delle utenze</i>	- 56.500,00

Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	150,00
Imposte e tasse diverse da irap personale	2.000,00
Quota costi comuni	9.146,37
Utenze dirette	56.500,00
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	55.807,83
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	70.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	236.949,25
TOTALE SPESE	255.837,06